

SERVIZI ENERGETICI PER EDIFICI
SERVIZIO DI RISCALDAMENTO, INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE SU EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI A
FERRARA v.le Krasnodar

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA

DISCIPLINARE DI GARA



Horizon 2020

Il contenuto di questo documento è di responsabilità dell'autore e non riflette necessariamente l'opinione dell'Unione Europea; né la Banca Europea per gli Investimenti né la Commissione europea, sono responsabili dell'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

1. PREMESSE

Con decreto-legge 19.05.2020 n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 17.07.2020 n. 77, sono state introdotte disposizioni recanti rilevanti incentivi economici sugli interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico del patrimonio edilizio nazionale. In particolare, l'art. 119 del D.L. n. 34/2020 prevede che le spese documentate e sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2022 per l'esecuzione di taluni interventi, individuati nel medesimo articolo, siano ammessi a godere di una detrazione fiscale nella misura del 110% della spesa sostenuta.

L'art. 121 del DL. n. 34/2020 (c.c. e m.) prevede che i suddetti interventi possano essere realizzati mediante l'utilizzo diretto della detrazione ovvero, in alternativa, mediante un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, oppure per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ai sensi dell'art. 119 comma 9 del citato decreto le disposizioni di cui sopra si applicano agli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

In Emilia-Romagna, con la legge Regionale 08 agosto 2001 n. 24, recante “*Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo*” gli IACP sono stati trasformati in enti pubblici economici ed hanno assunto la denominazione “*Azienda Casa Emilia-Romagna*” (ACER) seguita dal nome della Provincia.

Alla luce di tutto quanto sopra, ACER FERRARA può beneficiare delle detrazioni fiscali sopra richiamate.

La normativa sopra richiamata rappresenta quindi una importante occasione per la stazione appaltante di riqualificare il proprio patrimonio immobiliare, sostenendo costi sensibilmente inferiori a quelli solitamente praticati.

ACER FERRARA, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 in data 15/09/2021 ha deciso dunque di indire una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l'affidamento del contratto di *Energy Performance Contract* (EPC) in cui gli investimenti iniziali sono ammessi ad incentivo fiscale nella misura del 110% e sono effettuati mediante l'opzione per lo sconto sul corrispettivo, secondo quanto indicato all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.c. e m.) e specificati nei conseguenti provvedimenti attuativi.

Si rende inoltre necessario garantire la manutenzione degli impianti e la fornitura del vettore energetico. ACER FERRARA ha deciso di bandire una procedura aperta, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016.

Tenuto conto che in data 24/11/2021 è stata pubblicata la procedura avente ad oggetto "SERVIZI ENERGETICI PER EDIFICI SERVIZIO DI RISCALDAMENTO, INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SU EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI A FERRARA v.le Krasnodar" che, tuttavia nel termine indicato nella procedura indetta non sono pervenute offerte, ma la stazione appaltante intende proseguire nell'affidamento delle prestazioni, poiché costituiscono una opportunità di sviluppo per il quartiere e la città intera; pertanto, la procedura viene ripubblicata con alcune modifiche che non ne alterano l'oggetto.

ACER FERRARA, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 in data 17/06/2022 ha deciso dunque di indire una nuova procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l'affidamento del contratto di *Energy Performance Contract* (EPC) in cui gli investimenti iniziali sono ammessi ad incentivo fiscale nella misura del 110% e sono effettuati mediante l'opzione per lo sconto sul corrispettivo, secondo quanto indicato all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.c. e m.) e specificati nei conseguenti provvedimenti attuativi.

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Per l'espletamento della presente gara, ACER FERRARA si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito SATER), accessibile dal sito <https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale>.

L'appalto non è suddiviso in lotti per ragioni di economicità di impiego delle risorse pubbliche, efficacia di azione e buon andamento della pubblica amministrazione.

La suddivisione in lotti del contratto EPC non consentirebbe di centrare la massimizzazione dell'interesse pubblico che si vuol conseguire, ossia il risparmio energetico a vantaggio degli assegnatari degli alloggi, posto che il Servizio Energia Plus consente di conseguire il miglior risultato possibile a livello di "comunità energetica" e non di singolo fabbricato.

Inoltre, sfruttando la leva finanziaria che sarà generata dai bonus fiscali (superbonus 110% e facciate 60%) sul complesso dell'intervento, si intendono realizzare opere di riqualificazione urbana del contesto attraverso la definizione di micro-opere di qualificazione sociale, ambientale e urbana, alcune già previste (illuminazione pubblica, potenziamento aree verdi), altre che si conta di poter conseguire attraverso le migliorie in sede di offerta.

Tali opere riguardano e saranno a servizio dell'intero quartiere, non solo del singolo fabbricato.

In caso di frazionamento dell'intervento, esse non si sarebbero potute realizzare, sia per l'impossibilità della loro esecuzione separata sulle diverse aree del quartiere Krasnodar, sia perché si ridurrebbero le economie di scale per l'operatore economico aggiudicatario.

Il luogo di svolgimento del servizio è Ferrara.

CIG 9304852EC4

CUP F79J21006840001

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art 31 del Codice è il Dott. Diego Carrara

L'appalto in oggetto è connesso al progetto Horizon2020 "Top Condomini" coordinato dall'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) finanziato dal programma H2020 nell'ambito del Programma ELENA-BEI.

Ai fini della rendicontazione delle attività di assistenza tecnica svolte da AESS dovranno essere messi a disposizione il contratto firmato da parte della stazione appaltante e le fatture da parte dell'aggiudicatario.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

La procedura verrà espletata mediante il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito SATER), accessibile dal sito <https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale/> - in seguito anche solo sito.

Ai fini della partecipazione alla procedura, gli Operatori dovranno provvedere alla registrazione sulla piattaforma SATER mediante il seguente link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Ai fini della registrazione, l'Operatore Economico dovrà essere in possesso di firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai sensi dell'art. 52 del Codice, la presentazione dell'offerta, i chiarimenti, le comunicazioni e tutti gli altri scambi di informazioni relativi alla procedura in oggetto saranno effettuati esclusivamente per via telematica e, in particolare, attraverso la piattaforma SATER (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la Stazione Appaltante lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge).

Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi eventuali casi espressamente previsti dal presente Disciplinare (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente una copia formato PDF).

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D.Lgs 50/2016 ultimo periodo, il livello di progettazione posto a base di gara è il livello unico, corrispondente al Progetto di Fattibilità di cui all'art. 23 comma 5 del D.Lgs 50/2016.

La documentazione posta a base di gara comprende quindi:

1. Progetto ai sensi dell'art. 23 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivi dei seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Allegato A: Normativa di riferimento;
- Allegato B: Piano Manutenzione;
- Allegato C - Relazione tecnico illustrativa interventi di efficientamento;
- Allegato D – Diagnosi Energetiche e Interventi di Contesto Urbano – cartella “*Allegato D1- Diagnosi energetiche*” e “*Allegato D2 - Relazione interventi di contesto urbano*”;
- Allegato E – Linee di indirizzo riqualificazione del contesto urbano di viale Krasnodar;
- Allegato F – Planimetrie edifici via Verga 114 e via Verga 62/72.

2. Disciplinare di gara e relativi allegati.

Il Disciplinare ed il materiale di gara è consultabile e disponibile sul sito di ACER Ferrara all'indirizzo <https://www.acerferrara.it/> al percorso *AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI/AVVISI, BANDI ED INVITI/GARE IN CORSO*.

4. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso il sistema telematico, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (vedi successivo punto 13.), e quindi entro e non oltre le ore 12:00 del giorno **25/08/2022**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutti i requisiti pervenuti entro il termine prefissato verranno fornite entro le ore 12:00 del giorno **30/08/2022**

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate mediante il Sistema SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili al sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici#altre-funzionalit-

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa.

5. COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo pec o, solo per gli operatori aventi sede in un altro Stato membro, il servizio di recapito certificato qualificato (disciplinato dall'art. 44 del Regolamento (UE) n. 910/2014) presso il quale eleggono domicilio. Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dagli Operatori Economici concorrenti all'atto della registrazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate dall'Operatore Economico interessato alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È onere dell'Operatore Economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti indicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

6. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Obiettivo del presente appalto è quello di ottimizzazione della prestazione energetica degli edifici di proprietà o gestiti da ACER FERRARA.

ACER intende quindi affidare un insieme eterogeneo di servizi energetici dedicati agli edifici, che interessano gli impianti di climatizzazione (riscaldamento) e produzione di acqua calda sanitaria. I lavori di riqualificazione energetica dovranno garantire il rispetto del salto di almeno due classi energetiche, come disposto dalla normativa "*Superbonus*", con la precisazione che l'APE convenzionale è riferito alla singola unità immobiliare.

Le prestazioni oggetto di affidamento comprendono dunque l'attività di progettazione e di esecuzione degli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico indicati all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.c. e m.) e specificati nei conseguenti provvedimenti attuativi, nonché i relativi adempimenti tecnici e fiscali presupposti e/o successivi.

Per taluni degli edifici oggetto di appalto è richiesta sia la fornitura del vettore energetico sia la successiva gestione e manutenzione dell'impianto di climatizzazione, per talaltri edifici, dotati di impianti autonomi

non sarà richiesto il servizio di fornitura del vettore energetico.

Oltre ai servizi sopra indicati, sono compresi nell' affidamento gli ulteriori servizi indispensabili per la gestione efficiente degli impianti, ovvero il servizio di gestione, qualora necessario la nomina a terzo responsabile, il servizio di manutenzione ordinaria, il servizio di manutenzione straordinaria, il servizio di pronto intervento, e tutto quanto meglio descritto nel Capitolato.

Sono inoltre affidati all'aggiudicatario gli interventi di riqualificazione urbana descritti nell'Allegato al presente disciplinare

7. VALORE DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto è pari ad euro 17.891.261 oltre iva.

Si precisa che il valore degli interventi iniziali, riportato nella successiva tabella, è stato stimato al solo scopo di individuazione della corrispondente qualificazione SOA.

Rimane inteso che l'esatta quantificazione delle prestazioni sarà possibile solo a seguito della progettazione degli interventi che, come anzidetto è demandata all'operatore economico aggiudicatario.

Servizi Appalto	IMPORTO
Servizio fornitura combustibile	1.058.405 euro
Servizio Gestione- Manutenzione- Rispetto obiettivi di risparmio	57.119,00 euro
Oneri sicurezza gestione/ Manutenzione	1.714,00 euro
Corrispettivo per Servizio interventi iniziali	16.774.023,00 euro
TOTALE VALORE APPALTO	17.891.260,00

Si precisa che l'importo degli interventi iniziali non finanziati dalle detrazioni saranno finanziati da ACER FERRARA. L'importo indicato nella tabella pari a 578.931,00 di cui alla tabella sotto rappresenta quindi l'importo massimo che sarà finanziato dall'ACER FERRARA.

Tutti gli importi si intendono non comprensivi di Iva.

Interventi di efficientamento, messa in sicurezza e arredo urbano	15.334.745,00 euro	Lavorazioni previste di cui 460.042 Oneri per la sicurezza
	1.439.277,00 euro	Spese tecniche
	16.774.023,00 euro	TOTALE
		di cui 578.931,00 euro a carico di ACER FERRARA

Si precisa che i prezzi praticati per la realizzazione degli interventi oggetto degli incentivi fiscali, non sono oggetto di ribasso, e saranno stabiliti nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti attuativi degli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 del (c.c. e m.), in particolare del D.M. MISE 06.08.2020 (G.U. Serie Generale n. 246 del 05.10.2020).

Pertanto, l'importo degli interventi oggetto di incentivo fiscale non è computato nell'importo a base d'asta.

BASE D'ASTA: € 1.696.169, oltre iva di legge

BASE DI GARA	
Servizio fornitura combustibile	1.058.405 €
Servizio Gestione- Manutenz- Rispetto obiettivi di risparmio	57.119 €
Corrispettivo interventi iniziali	578.931 €
Oneri sicurezza gestione/ manutenzione non soggetti a ribasso	1.714 €
Totale a base di Gara	1.696.169 €
IVA (22%)	373.157 €
Totale, IVA compresa	2.069.326 €

8. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto è di 9 anni, a far data dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di servizio.

Si precisa sin da ora che i lavori dovranno essere svolti entro e non oltre il 31.12.2023.

Si precisa inoltre che all'operatore aggiudicatario sarà richiesto, al momento della sottoscrizione del contratto, di presentare il cronoprogramma dei lavori.

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- Operatori Economici con idoneità individuale di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Operatori Economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), lettera f) (aggregazioni tra le imprese

aderenti al contratto di rete) e lettera g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del citato decreto.

9.1 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso:

- dovrà essere presentato il Modulo Allegato 3 *“Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei - Consorzi Ordinari- Geie”*;
- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. *“Documento di Gara Unico Europeo”* (Allegato n. 1) e il Modulo Allegato n. 2 *“Dichiarazioni Integrative”*;
- l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori Economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È fatto obbligo agli Operatori Economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di servizi e lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto, i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di

partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione societaria dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti possiedano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ed ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

9.2 PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei servizi e dei lavori, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere digitalmente il D.G.U.E. "*Documento di Gara Unico Europeo*" (Allegato n. 1) e il Modulo Allegato 2 "*Dichiarazioni Integrative*".

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Anche per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare, ai fini dell'esecuzione dei servizi e dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in

tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

9.3 PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

9.4 PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

Possono partecipare alla presente gara Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l'art. 45 del Codice e l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell'art. 216, comma 14, del Codice).

Tali Operatori Economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.

Per tali Operatori Economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

È ammessa la partecipazione di Operatori Economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

10. REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione degli Operatori Economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1, dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del “*Collegio Sindacale*” o membri del “*Comitato per il controllo sulla gestione*”;
- membri del “*Consiglio di Gestione*” e membri del “*Consiglio di sorveglianza*”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori *ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001).

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di affidamento del controllo contabile ad una Società di Revisione, dovrà essere resa anche nei confronti di quest'ultima (Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza del 22 ottobre 2018, n. 6016).

In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente procedura, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei servizi e/o dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie. Qualora

tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli Operatori Economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

11. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti o adempiere a quanto previsto ai seguenti punti:

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Nel caso di società cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell' Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo

le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

2. Gruppo di lavoro

L'operatore economico dovrà garantire, in caso di aggiudicazione, di mettere a disposizione per l'esecuzione del servizio e per l'intera durata del contratto un "team dedicato" con le seguenti professionalità:

- TECNICO ABILITATO alla redazione degli APE, redazione dell'asseverazione di cui al DL 34/2020, accreditato in Emilia-Romagna o, in alternativa, che si impegni ad avviare le pratiche per l'accreditamento presso l'elenco dei Soggetti certificatori energetici della Regione Emilia-Romagna in caso di aggiudicazione;
- SENIOR FINANCIAL SPECIALIST: soggetto dotato di Laurea Magistrale in Discipline Economiche, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- ISTITUTO DI CREDITO / FONDO che garantisca lo sconto in fattura.

L'operatore economico deve quindi indicare, già in fase di gara, i nominativi dei soggetti sopra indicati.

3. Possesso di attestazione SOA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per la Categoria **OG 1** e la **Classifica VII** e per la Categoria **OS 28 Classifica II**

4. Pregressa esperienza

L'operatore economico dovrà indicare n. 2 servizi analoghi (svolti a favore di Committenti pubblici o privati) svolti negli ultimi 5 anni per un importo totale almeno pari a euro 1.100.000.

Si precisa che per "servizio analogo" si intende l'esecuzione di un contratto nei confronti di committenti pubblici o privati avente ad oggetto l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, e la contestuale esecuzione degli interventi di riqualificazione iniziale, relativi a immobili destinati ad abitazione.

5. *Possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 8, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74*

L'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti per l'assunzione del ruolo di “*Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione*” degli impianti. È vietato il subappalto dell'incarico “*terzo responsabile*”.

6. *Possesso Certificazioni*

- Disporre della certificazione UNI CEI 11352: l'offerente deve dimostrare di essere in possesso di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11352
- Avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente, attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente), attraverso Registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 in corso di validità.

7. *Rispettare i requisiti richiesti dall'Allegato II al D.Lgs 115/2008 per fornire il “Servizio Energia Plus”.*

Il concorrente è tenuto a:

- essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 74 e successive modificazioni, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 6, comma 8;
- essere in possesso di un sistema di qualità aziendale conforme alle norme ISO 9001, o altra certificazione equivalente, in materia di prestazioni attinenti il contratto di “*Servizio Energia Plus*”, certificato da ente e/o organismo accreditato a livello nazionale e/o europeo.

La Stazione Appaltante accetta parimenti altre prove attestanti l'adozione da parte dell'offerente di un sistema di gestione ambientale, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso l'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit).

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, aggregazione di imprese di rete, o GEIE, i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui sopra devono essere posseduti da parte di tutti gli operatori componenti.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016, i requisiti indicati dal presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio nel suo insieme, oppure dai singoli consorziati esecutori.

I concorrenti devono inoltre avere, o impegnarsi ad attivare, al momento della firma del verbale di consegna degli impianti, una sede operativa, completa di magazzino e autorimessa, nel territorio

circostante la sede dell'Amministrazione appaltante con raggio inferiore ai 30 km. In caso operatori economici a qualunque titolo raggruppati o consorziati, sarà necessario che anche una sola fra le imprese componenti sia titolare della predetta sede operativa.

8. *Requisiti per la progettazione*

Ai fini della partecipazione alla presente procedura l'offerente deve disporre di soggetti abilitati alla progettazione con una delle seguenti modalità:

- uno proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, annotato sull'attestazione SOA;
- indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del D.Lgs. n. 50/2016, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e);
- associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del d.lgs. n. 50/2016, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione.

I concorrenti in possesso di qualificazione per prestazioni di sola esecuzione attestata da S.O.A. potranno:

- individuare uno dei soggetti elencati all'art. 24 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 50/2016 in possesso dei requisiti progettuali, cui affidare, in caso di aggiudicazione, le attività di progettazione (progettista "*individuato*");
- associare, quale mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, uno dei soggetti elencati all'art. 24 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 50/2016 in possesso di tali requisiti (progettista "*associato*").

Al progettista può essere attribuita esclusivamente la veste di mandante, nel caso in cui il progettista sia a sua volta costituito da un'associazione temporanea, si applicano le regole stabilite per i sub raggruppamenti di tipo misto.

Uno stesso Progettista non può essere associato o individuato da due concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art.24 comma 5 del Codice l'offerente dovrà indicare nella dichiarazione integrativa a corredo del DGUE il nominativo del professionista che effettuerà la progettazione.

Il Progettista "*associato*" o "*indicato*" dovrà dimostrare l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,

individuare sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, così come segue

CATEGORIA	ID PRESTAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Impianti	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.	412.027,00 euro
Edifici e manufatti esistenti	E20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	13.728.661,00 euro

12. SOPRALLUOGO

È fatto obbligo ai concorrenti di effettuare un sopralluogo presso le strutture dove debbono eseguirsi le prestazioni oggetto del presente appalto. A detto sopralluogo saranno ammessi il titolare o legale rappresentante dell'impresa, o il direttore tecnico dell'impresa che dovranno presentarsi muniti di proprio documento di identità, copia del certificato della C.C.I.A.A. in cui sia specificata la propria qualificazione, o un delegato dell'impresa munito di documento di identità e di idonea delega sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.

Tale figura incaricata dei sopralluoghi potrà essere accompagnata, nell'esecuzione degli stessi, anche da personale tecnico di fiducia. Chi effettua i sopralluoghi non potrà rappresentare più di un concorrente.

Il sopralluogo sarà effettuato con l'assistenza di un incaricato della Stazione Appaltante nella persona della dipendente ing. Patrizia Poletti tel. (0532/230349) e comunque preceduto da richiesta tramite pec all'indirizzo tecnico@acerferrara.legalmail.it entro e non oltre il **25/08/2022 ore 10.00**

Alla conclusione del sopralluogo obbligatorio verrà rilasciata al rappresentante dell'impresa l'attestazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere inserita nella "*Busta A - Documentazione Amministrativa*".

In caso di associazione temporanea di Imprese gli adempimenti in questione dovranno essere effettuati da almeno un soggetto partecipante al raggruppamento.

Al soggetto che avrà svolto i suddetti adempimenti verrà rilasciata un'unica attestazione a nome dell'unico

concorrente per il quale egli potrà presentarsi.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA- TERMINE

La procedura verrà espletata mediante il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito SATER), accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> - in seguito sito.

Ai fini della partecipazione alla procedura gli Operatori dovranno provvedere alla registrazione sulla piattaforma SATER mediante il seguente link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/registrazione/registrazione-e-abilitazione-operatori-economici> secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

Ai fini della registrazione, l'Operatore Economico dovrà essere in possesso di firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai sensi dell'art. 52 del Codice, la presentazione dell'offerta, i chiarimenti, le comunicazioni e tutti gli altri scambi di informazioni relativi alla procedura in oggetto saranno effettuati esclusivamente per via telematica e, in particolare, attraverso la piattaforma SATER (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la Stazione Appaltante lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge).

Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi eventuali casi espressamente previsti dal presente Disciplinare (in ogni caso si precisa che, qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente una copia formato PDF).

La presentazione dell'offerta digitale (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata attraverso il Sistema di Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER) secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

L'offerta deve essere caricata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno **06/09/2022**. La possibilità di malfunzionamenti legati alla piattaforma e/o al caricamento dei dati suggeriscono di provvedere agli adempimenti prescritti con congruo anticipo.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che, all'atto dell'invio, invaliderà quella precedente. A tal proposito si specifica che, se alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso Operatore Economico, verrà ritenuta valida l'offerta caricata temporalmente come ultima.

La presentazione delle offerte mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio dell'Operatore Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione o trasmissione, a lentezza nei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsiasi responsabilità di ACER FERRARA.

In ogni caso, ACER FERRARA è esonerato da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di SATER.

ACER FERRARA si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nel caso di malfunzionamento di SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni sostitutive potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella sezione "*Atti di gara*" della piattaforma SATER.

Nel caso in cui per effettuare l'offerta si rendesse necessario inserire nel sistema file compressi (tipo.zip), si raccomanda di **NON** sottoscrivere il formato compresso, bensì i singoli file in esso contenuti, non ulteriormente compressi.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: in tale ipotesi si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per 180 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte la procedura di affidamento fosse ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia presentata in sede di gara

14. CONTENUTO BUSTA A DIGITALE

La busta digitale "*Documentazione amministrativa*" dovrà essere costituita da:

- Allegato 1: "*DGUE*" - firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante;
- Allegato 2: "*Dichiarazione integrativa*" - firmata digitalmente dal titolare o Legale

Rappresentante;

- Allegato 3: “*Dichiarazione raggruppamenti temporanei – consorzi ordinari – GEIE*” firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante dell’impresa mandataria;
- Ricevuta pagamento del contributo ANAC
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
- Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- Documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con dichiarazione di impegno firmata digitalmente da un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria;
- Copia scansionata dell’attestazione di QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità. La produzione di copia della SOA da parte degli Operatori Economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante;
- Certificazioni possedute.
- Impegno dell’istituto finanziario a garantire lo sconto in fattura.

Per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, Copia scansionata della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.

In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate all’art. 20 del presente Disciplinare di Gara.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’Allegato n. 3 “*Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE*”, in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di prestazioni (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- Copia scansionata dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'Allegato n. 3 "*Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE*" in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di prestazioni (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- Dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'Allegato n. 3 "*Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE*", attestante:
 - i. l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di prestazioni (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e le rispettive qualificazioni possedute e la quota di prestazioni (espressa in € e in percentuale di incidenza), che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire

un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le rispettive qualificazioni possedute e la quota di prestazioni (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché l'indicazione delle qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le rispettive qualificazioni possedute e la quota di servizi e di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli Operatori Economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005

15. CONTENUTO BUSTA B) “OFFERTA TECNICA”

La busta B “*Offerta Tecnica*” deve contenere:

- Relazione tecnico – descrittiva, redatta per punti, seguendo l’indicazione dei criteri di aggiudicazione;
- Relazione energetica relativa alla quantificazione e giustificazione del risparmio energetico garantito dagli interventi proposti (per i soli edifici 01 FE.C-01 V Porta 1/3; 02 FE.C-02 V Belli 5; 03-a FE.C-03 V Fardella 4/14; 04 FE.C-04 V Verga 23/29.) È facoltà del partecipante scegliere l’approccio metodologico migliore al fine di valutare correttamente i risparmi energetici conseguibili per gli interventi. Resta inteso che il partecipante deve esporre la metodologia di calcolo adottata per la definizione delle prestazioni energetiche, il grado di accuratezza ottenibile e deve assumersi piena responsabilità dei risultati ottenuti;
- Fascicolo contenente elaborati grafici nelle scale opportune, descrittivi delle principali caratteristiche dei lavori da realizzare (max. 20 foglio A3)

Gli elaborati di cui sopra “*Relazione tecnico – descrittiva*” e “*Relazione energetica*” dovranno essere contenuti nel limite complessivo di 45 facciate, formato A4, carattere Times New Roman, corpo 11.

L’offerta tecnica deve essere completa e incondizionata, nonché redatta in lingua italiana, fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel linguaggio corrente.

La documentazione inserita nella Busta B non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, ai prezzi, né ad altri elementi che attengano all’ “*Offerta Economica*” ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione non discrezionale contenuti nella Busta C.

L’offerta tecnica non deve superare le facciate indicate ai punti precedenti, pena la non valutazione da parte della Commissione delle pagine eventualmente in eccesso.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, qualora sia stato già conferito il mandato, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta solo dall’impresa mandataria “*in nome e per conto proprio e delle mandanti*”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’Offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa dalle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai sensi della L. 241/1990. Si precisa, comunque, che ogni decisione ultima in merito alle valutazioni della riservatezza delle offerte sarà di competenza della Stazione Appaltante.

Si precisa sin da ora che, qualora ritenuto necessario, al fine di facilitare i lavori della Commissione aggiudicatrice, la stazione appaltante si riserva la possibilità, una volta aperte le offerte tecniche, di

richiedere agli operatori economici la presentazione dell'offerta tecnica in formato cartaceo. Rimane fermo che in caso di discordanza tra l'offerta tecnica caricata sul portale SATER e l'eventuale copia cartacea, sarà ritenuta valida quella caricata sul portale.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica in formato cartaceo NON è motivo di esclusione.

16. CONTENUTO BUSTA C) “OFFERTA ECONOMICA”

La Busta “*Offerta economica*” deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica ed è predisposta sul SATER secondo modalità esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili al sito <https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale>.

Il concorrente per la presentazione dell'offerta economica dovrà utilizzare l'allegato al presente disciplinare “*Offerta Economica*”, messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Utilizzando le tabelle dell'allegato, il concorrente dovrà indicare i prezzi offerti compilando le rispettive celle evidenziate in azzurro, esprimendo i valori offerti sia in cifre sia in lettere.

Si precisa che la piattaforma SATER obbligherà comunque ciascun concorrente ad indicare, a titolo meramente fittizio, nella piattaforma una percentuale nel campo offerta economica e ciò al fine di completare la procedura all'interno della piattaforma stessa; si suggerisce all'operatore economico di indicare nel portale SATER la percentuale di ribasso generata alla cella J40.

Ad ogni buon conto si terrà conto esclusivamente ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio dell'offerta indicata nel modello allegato al presente disciplinare.

Sono oggetto di ribasso:

- Il prezzo del vettore energetico;
- Il prezzo degli oneri di manutenzione;
- Il corrispettivo per gli interventi iniziali (a carico di ACER FERRARA).

La percentuale di sconto applicata sulla sole voce corrispettivi iniziali verrà applicata all'elenco prezzi utilizzato della Regione Emilia-Romagna nel caso di eventuali altri lavorazioni opzionali non soggetti a incentivo, non comprese nel presente appalto e documentazione tecnica.

Non sono ammesse offerte in aumento per ogni singola voce offerta dall'operatore economico (celle azzurre dell'Offerta Economica). Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse.

Il concorrente dovrà indicare i propri COSTI DELLA MANODOPERA riferiti all'affidamento in oggetto, nonché i propri COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento in oggetto (nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati

dal PSC e posti a base di gara.). Tali valori sono da inserire alle celle J32 e J33 del foglio excel.

Nella busta contenente l'offerta non devono essere inseriti altri documenti.

L'allegato dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato per esteso in ogni pagina dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "A" – Documentazione amministrativa) dell'impresa offerente, di ogni singola impresa raggruppanda in caso di R.T.I./aggregazione di imprese/GEIE/consorzio ordinario non costituito, della sola impresa mandataria in caso di R.T.I./aggregazione di imprese/GEIE/consorzio ordinario già costituito.

Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il sistema SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la piattaforma informatica, secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma SATER.

La prima seduta pubblica si svolgerà il giorno **07/09/2022 alle ore 9,30**

Il RUP procederà alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, procederà quindi:

- a verificare la data e l'ora delle offerte caricate dagli Operatori Economici offerenti nonché la regolarità formale delle stesse. Le offerte pervenute oltre l'ora o il giorno fissati dal presente Disciplinare di gara saranno dichiarate inammissibili dal RUP che ne darà conto nel Verbale di gara;
- alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara;
- all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

Qualora venissero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, è facoltà del RUP non procedere alla sospensione della seduta ma ammettere con riserva gli Operatori alla successiva fase della procedura, salvo attivare l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, e procedere all'esclusione degli stessi in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente durante la stessa seduta di gara dal RUP che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere. A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec o, in subordine, via fax. Qualora i concorrenti contattati telefonicamente

provvedano immediatamente all'inoltro formale della documentazione mancante, il RUP darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sistema SATER – Intercet-ER nella sezione dedicata alla presente procedura.

Concluso l'esame di tutte le buste amministrative, a ciascuna verrà associato uno dei seguenti stati d'esito, reso visibile ai partecipanti alla procedura:

- “*Ammessa*”: in caso di documentazione regolare;
- “*Ammessa con riserva*”: in caso di documentazione da integrare / verificare;
- “*In verifica*”: in caso di documentazione da integrare;
- “*Esclusa*”: inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude l'Operatore Economico dalla gara.

Nella medesima seduta pubblica di gara, o in una seduta pubblica successiva, il RUP procederà all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica per la verifica della documentazione.

Successivamente, la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta B “*Offerta Tecnica*”:

- alla valutazione delle proposte progettuali in variante o migliorative del progetto posto a base d'asta presentate dai concorrenti, sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto;
- all'assegnazione dei relativi punteggi.

Una volta terminati i lavori della Commissione, la stazione appaltante comunicherà la data per la seduta pubblica.

In seduta pubblica il RUP darà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice e procederà all'apertura della busta contenente l'offerta Economica.

Sarà quindi predisposta la graduatoria finale e sarà formulata proposta di aggiudicazione nei confronti dell'operatore primo classificato

18. CRITERI

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e del Committente stesso.

Nelle suddette ipotesi l'esperimento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

L'attribuzione dei punteggi è così divisa:

- punti 85 su 100 per l'offerta tecnica;
- punti 15 su 100 per l'offerta economica

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà secondo i seguenti criteri:

	CRITERI		PUNTEGGI
1	SOSTITUZIONE DI ULTERIORI INFISSI		Max 20 punti
È richiesta la sostituzione degli infissi sulle unità immobiliari ulteriori rispetto a quelle previste nel capitolato speciale. Saranno oggetto di valutazione la quantità espressa in mq e la qualità dei materiali offerti dall'operatore economico, in particolare l'efficienza degli infissi, l'estetica e la capacità degli infissi di passaggio della luce			
2	RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO		Max 18 punti
	2.A	Arredo Urbano	
Sarà oggetto di valutazione l'offerta di forniture di arredi urbani. In particolare, sarà valutata l'offerta di panchine, cestini portarifiuti, fioriere, fontanelle, portabiciclette, tavoli e tavoli da pic-nic e l'attrezzatura di aree gioco per bambini. Sarà valutato il numero di arredi urbani offerti e l'estetica degli elementi sarà valutata in relazione a: idoneità a realizzare ambienti e spazi relax accoglienti e funzionali, con possibilità di molteplici e versatili destinazioni d'uso; la linearità e neutralità degli elementi di arredo urbano, in ogni caso senza preclusione della fantasia creativa e progettuale; adattabilità degli elementi di arredo urbano all'interno del contesto del quartiere; capacità degli elementi di arredo urbano di integrare più funzioni; compatibilità con la rete idrica ed elettrica presente nel quartiere.			
	2.B	Piste Ciclabili	
	2.B.1	È richiesta la messa in sicurezza della pista ciclabile esistente, a pari livello della carreggiata, su ambo i sensi di marcia. L'operatore dovrà esplicitare il numero di km di pista ciclabile offerti, le caratteristiche tecniche e le migliori prestazioni offerte in relazione all'ottimizzazione dei livelli di confort e fruibilità dell'intero percorso ciclabile previsto in progetto, attraverso soluzioni migliorative tradizionali o innovative (in grado di ottimizzare la qualità della percorrenza dell'infrastruttura e quella delle eventuali soste) che garantiscano al meglio l'utilizzo comodo ed efficace dell'infrastruttura a ogni categoria di utenti, durante tutte le ore del giorno e le diverse stagioni.	
	2.B.2	È richiesta la realizzazione di una pista ciclabile, a doppio senso di marcia, a pari livello della carreggiata, separata dal flusso viario da segnaletica orizzontale e verticale. L'operatore dovrà esplicitare il numero di KM offerti e le caratteristiche tecniche e le migliori prestazioni offerte in relazione all'ottimizzazione dei livelli di confort e fruibilità dell'intero percorso ciclabile previsto in progetto, attraverso soluzioni migliorative tradizionali o innovative	

	(in grado di ottimizzare la qualità della percorrenza dell'infrastruttura e quella delle eventuali soste) che garantiscano al meglio l'utilizzo comodo ed efficace dell'infrastruttura a ogni categoria di utenti, durante tutte le ore del giorno e le diverse stagioni.	
2.C	Rifacimento Marciapiedi	
	L'operatore dovrà esplicitare il numero di km di marciapiede offerti	
2.D	Intervento Di Outdoor Training	
	<p>È richiesta l'implementazione di spazi per l'attività sportiva all'aperto.</p> <p>Tali spazi dovranno consentire lo svolgimento della pratica sportiva in condizioni di sicurezza, tenendo conto delle esigenze connesse ai diversi livelli di pratica sportiva. Sarà dunque oggetto di valutazione la qualità dei materiali, la pavimentazione delle aree, il numero e la diversificazione delle attrezzature offerte, l'implementazione delle aree nel quartiere.</p> <p>A tal fine saranno preferite soluzioni che consentano di evitare interferenze tra gli utenti dell'impianto sportivo e gli altri utenti.</p> <p>Sarà inoltre oggetto di valutazione la previsione di accorgimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per la protezione degli spettatori dagli utilizzatori degli attrezzi sportivi</p>	
3	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	Max 16 punti
	Saranno oggetto di valutazione la tipologia di interventi proposti, il miglioramento sismico da essi prodotto e la qualità dei materiali offerti.	
4	MIGLIORIA PERFORMANCE DI ISOLAMENTO TERMICO	Max 10 punti
	È richiesto il miglioramento delle performance di isolamento termico relativi agli edifici siti in via Verga 114-Croce 5 e in via Verga 62/72 (le cui planimetrie sono riportate nell'Allegato F). Sono considerate migliorative le soluzioni che prevederanno cappotti con maggiori livelli di isolamento termico ed acustico e con ottimale o migliore comportamento al fuoco. Le migliorie nel comportamento dei materiali non saranno valutate con un ispessimento delle strutture posate, ma semplicemente con una diversa tipologia di materiale da collocarsi in opera.	
5	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEI CONDOMINI	Max 8 punti
	È richiesta l'installazione sugli edifici oggetto dell'appalto di impianti fotovoltaici al fine di creare eventuali Comunità energetiche o per l'autoconsumo collettivo. Saranno oggetto di valutazione la quantità espressa in kwp e la qualità dei materiali offerti dall'operatore economico	
6	SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE AUTONOMI	Max 8 punti
	È richiesta la sostituzione dei generatori di calore sulle unità immobiliari ulteriori rispetto a quelle previste nel capitolato speciale. Saranno oggetto di valutazione la qualità dei materiali e il numero di generatori offerti dall'operatore economico, l'estetica e l'efficienza dei dispositivi offerti	
7	INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE NEGLI EDIFICI SITI IN VIA PORTA 1-3 E IN VIA BELLI N. 5, PER UN TOTALE DI 65 CONTATORI	5 punti
	saranno attribuiti 5 punti agli operatori economici che offriranno l'installazione di sistemi di	

contabilizzazione individuale negli edifici siti in Via Porta 1-3 e in Via Belli n. 5 (per un totale di 65 contatori).
--

Con riferimento al criterio 2 “*Riqualificazione del contesto urbano*” si precisa sin da ora che l’offerta dovrà essere coerente con quanto indicato nell’allegato E “*Linee di indirizzo riqualificazione del contesto urbano di viale Krasnodar*”.

Con riferimento al criterio 4 “*Miglioria performance di isolamento termico*”, si precisa che qualora l’operatore economico aggiudicatario abbia offerto la realizzazione degli interventi necessari per migliorare il cappotto degli edifici siti in Via Verga 114, Croce 5 e in Verga 62/72, in sede di esecuzione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare il progetto relativo a tali interventi. I lavori saranno eseguiti esclusivamente in caso di espressa accettazione da parte della Stazione Appaltante.

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente a ciascuna offerta variabile tra zero e uno, sulla scorta dei seguenti giudizi:

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
OTTIMO	da 0,76 a 1,00	Aspetti positivi ottimali o piena rispondenza alle aspettative
PIÙ CHE ADEGUATO	da 0,51 a 0,75	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
ADEGUATO	da 0,26 a 0,50	Aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative
PARZIALMENTE ADEGUATO	da 0,01 a 0,25	Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti
INADEGUATO	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, attribuendo il valore 1 al coefficiente più elevato, riparametrando di conseguenza di tutti gli altri.

Nel caso in cui alcune proposte migliorative/integrative presentate dall’offerente siano valutate dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non si procederà all’esclusione dell’offerente ma sarà attribuito il coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire l’opera, per quanto riguarda le proposte ritenute non ammissibili, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara.

In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti il valore tecnico, non saranno attribuiti i relativi punteggi.

La Commissione, comunque, motiverà in ordine alle proposte ritenute non accoglibili.

Se non sarà presentato parte del materiale richiesto di cui all’Offerta tecnica e pertanto non sarà possibile per la Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi, sarà attribuito il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

La valutazione dell'offerta economica avverrà secondo i seguenti criteri:

	CRITERI	PUNTEGGI
1	Ribasso Offerto	Max 15 punti

Con riferimento al criterio 1, la valutazione dell'Offerta Economica sarà attribuita, in funzione del valore del ribasso percentuale risultante dall'Allegato "Offerta Economica" compilato dal concorrente. La Commissione, una volta aperte tutte le buste delle offerte pervenute, attribuirà il punteggio al Concorrente attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = 15 * (R_i / R_{max}) \rightarrow$$

dove:

P_i punteggio assegnato al concorrente i-esimo;

15 punteggio massimo attribuibile;

R_i ribasso sulla base di gara del concorrente i-esimo derivante dalla documentazione dell'offerta in valutazione. L'offerta è valida solo per $R > 0$;

R_{max} valore del maggior ribasso (valore maggiore) tra tutte le offerte presentate nell'ambito del criterio.

Il punteggio finale sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto nell'offerta tecnica e la somma del punteggio ottenuto dell'offerta economica

Sono ammesse solo offerte in ribasso. Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.

A norma dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la stazione appaltante procede all'accertamento dell'anomalia dell'offerta a norma dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle eventuali esclusioni dalla gara.

Resta salva, ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo capoverso del D.Lgs. 50/2016, la facoltà per la stazione appaltante di richiedere ai concorrenti spiegazioni sul ribasso offerto anche qualora l'offerta non risulti anormalmente bassa, al fine di verificare la congruità, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non saranno altresì ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, rappresenta una mera proposta, subordinata all'esito positivo delle verifiche dei requisiti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ove necessario) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, della quota di servizi e/o lavori che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti) sono sanabili.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (e dell'art. 83, comma 9), la mancata puntuale indicazione, in sede di offerta, dei costi della manodopera comporta necessariamente l'esclusione dalla gara e tale lacuna non è colmabile attraverso il soccorso istruttorio qualora l'Operatore Economico non dimostri di aver tenuto conto di detti costi nella formulazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

20. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'Operatore Economico, singolo o associato, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. In caso di ricorso all'avvalimento, l'Operatore Economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C *"Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)"* di cui alla Parte II[^] del *"Documento di Gara Unico Europeo"*, dichiarando la volontà di ricorrere all'avvalimento.

L'Operatore Economico che ricorre all'avvalimento dovrà, inoltre, produrre originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad esempio: la precisazione dei dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc....).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa

ausiliata.

Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, “*si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente*” o “*si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto*”. Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

- Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi;
- Copia dei contratti, o di qualsiasi altra documentazione tecnica, attestante il possesso dei requisiti relativi alla prestazione di servizi di cui il concorrente intende avvalersi;
- Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria, con cui la stessa:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- D.G.U.E. “*Documento di Gara Unico Europeo*” da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa;
- PASSOE dell'ausiliaria;
- Modulo Allegato n. 2 “*Dichiarazioni Integrative*”.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa

antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (art. 89, comma 5);

- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o
- consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, comma 8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad accertare in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9).

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara o la Commissione comunicano l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3), la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

21. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 108/2021 e dalla L. 238 del 2021, il subappalto è concesso senza limiti quantitativi, fatte salve le categorie escluse di cui al comma 3 del medesimo articolo.

L'Aggiudicatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione di ACER, purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80 e che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ACER in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

L'Aggiudicatario è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso ACER almeno venti (20) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alle dichiarazioni di all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84.

ACER non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L'Aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla stessa ACER, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto, ACER provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una micro, piccola o media impresa, come definita dall'art. 3, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 50/2016;
- in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; ACER, sentito il D.L., il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Il D.L. è tenuto a verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del

subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall'art. 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.

È vietato il subappalto a cascata.

22. SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun sub-affidamento non considerato subappalto, ai sensi dell'art.105, comma 2, l'appaltatore sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contrattante, l'importo del subcontratto e l'oggetto della prestazione affidata, unitamente alla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- elenco del personale autorizzato a svolgere la prestazione;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del sub-affidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

23. COMMISSIONE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di Membri, esperti nel settore cui Si riferisce l'appalto.

In capo ai commissari non devono esistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art 77 comma 9 del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*amministrazione trasparente*" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

24. GARANZIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% del valore dell'appalto (e precisamente: importo pari ad € 178.912,61 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice);
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta, necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art.103, comma 9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte mediante documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare presso il Tesoriere dell'Amministrazione, l'Operatore Economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta dell'avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico, l'Operatore Economico dovrà:

- acquistare titoli garantiti dallo Stato italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale;
- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi
- dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o persona munita di comprovati poteri di firma);

- allegare dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva, nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, l'Operatore Economico deve produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora risultasse Aggiudicatario.

La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, l'impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

L'Operatore Economico deve produrre, con riferimento al firmatario per conto del soggetto garante, copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

25. RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA GARANZIA PROVVISORIA

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia scansionata dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità, di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata, oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili

27. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche del possesso dei requisiti e delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

A norma dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia

dell'aggiudicazione.

Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del presente disciplinare;
- Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

28. SPESE TECNICHE SOSTENUTE E DA SOSTENERSI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Aggiudicatario è tenuto a rimborsare le spese tecniche che ACER ha sostenuto e sosterrà, ammesse a detrazione fiscale ai sensi del DL 34/2020 che vengono stimate in € 360.000,00 (trecentosessantamila), oltre Iva di legge.

Per tali spese la stazione appaltante provvederà a fornire tutta la documentazione necessaria all'operatore economico per accedere agli incentivi fiscali.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono rimborsati dall'aggiudicatario e ammessi in detrazione, gli oneri relativi alle diagnosi energetiche effettuate dalla Stazione Appaltante per poter predisporre la presente procedura.

La stazione Appaltante provvederà ad inoltrare formale richiesta di rimborso all'aggiudicatario, indicando espressamente l'oggetto delle prestazioni e la relativa documentazione giustificativa.

Termini e modalità di rimborso saranno indicate nella richiesta di rimborso.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 46 del capitolato speciale d'appalto.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dall'Aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti o consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di collaudo;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
- consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, comma 2 e comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "*in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto*". Il trattamento è strettamente necessario e unicamente finalizzato al corretto e completo svolgimento dell'attività (finalità precontrattuali e contrattuali relativi a servizi, lavori e forniture). Saranno inoltre tenute le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che di altra natura (finalità amministrative e contabili, adempimento di obblighi di legge).

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento 679/2016 G.D.P.R. rivolgendosi direttamente al responsabile del trattamento dei dati, tra cui:

- conoscere quali dati sono registrati, la loro origine e le finalità di trattamento (Diritto di accesso);
- ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione degli stessi (Diritto di rettifica e cancellazione);
- conoscere le limitazioni al trattamento (Diritto di limitazione);
- ricevere i dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (Diritto alla portabilità);
- opporsi al trattamento dei dati per fini diversi da quelli dichiarati (Diritto di opposizione).

Il Titolare del Trattamento è ACER FERRARA.

Il Titolare del Trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali: AP&Partners srl con sede legale in c.so Giovecca 82 Ferrara

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie insorgenti in fase di gara è competente esclusivamente il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna

31. TRACCIABILITA'

In applicazione della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti, bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG 9304852EC4) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare ad ACER FERRARA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico, l'Aggiudicatario sarà tenuto a comunicare ACER FERRARA gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

ACER FERRARA verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto ACER FERRARA provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di sub-affidamento non costituente subappalto, ai

sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ACER FERRARA provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di sub-affidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'Aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc....) al momento della ricezione da parte di ACER FERRARA della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere ACER FERRARA in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare ad ACER FERRARA tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

32. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Si procederà all'individuazione dell'Aggiudicatario anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di modificare, prorogare, revocare il Bando di Gara, nonché di non affidare il servizio in oggetto per motivi di pubblico interesse.
- L'aggiudicazione verrà disposta con apposita determinazione e sarà dichiarata efficace a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nelle modalità previste dalla normativa vigente.
- A norma dell'art. 209, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto
- L'appalto potrà essere aggiudicato altresì con riserva. Tale riserva si intenderà sciolta per l'Amministrazione aggiudicatrice, quando a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara hanno conseguito piena efficacia giuridica ivi comprese le verifiche di cui al D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.
- L'offerta è valida **per 180 giorni** decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima. Il concorrente si impegna comunque a confermare, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Amministrazione appaltante, la validità dell'offerta per **ulteriori 180 giorni** qualora alla data della prima scadenza dell'offerta presentata non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara.
- Se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non verrà stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare all'Amministrazione e per i

successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare, ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

- Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Aggiudicatario, ivi incluse le spese per la pubblicazione del Bando di Gara in Gazzetta Ufficiale, che dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016.
- Si avverte che comporteranno decadenza dall'aggiudicazione stessa:
 - a) La mancata presentazione da parte dell'impresa aggiudicataria della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione della aggiudicazione;
 - b) La mancata costituzione da parte dell'impresa aggiudicataria della cauzione definitiva, delle garanzie e delle coperture assicurative di cui l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 entro il termine fissato per la stipulazione del contratto; l'Ente Appaltante, in tale ipotesi, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente e provvederà altresì all'incameramento del deposito provvisorio, fatta salva ogni altra azione anche civile e/o penale dell'Amministrazione appaltante, per inadempienza.
- L'impresa aggiudicataria dovrà infine:
 - a) Comunicare il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale, del medico competente, ove previsto, designati ai sensi del D.Lgs. 81/08, successivamente anche per ciascuna impresa subappaltatrice;
 - b) Comunicare, ove nominato dalle rappresentanze sindacali, il nominativo e il luogo di reperibilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche per le imprese subappaltatrici;
 - c) Produrre l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII del D.Lgs. n.81/2008 ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale in materia di sicurezza in relazione ai lavori da eseguire ai sensi dell'art.90 comma 9, lett. del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, qualora trattasi di lavoratori autonomi;
 - d) Trasmettere il Piano Operativo della Sicurezza ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n.81/2008, sottoscritto dal Legale Rappresentante.

L'adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipulazione del contratto. Pertanto, nel caso l'impresa Aggiudicataria non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni e le

informazioni richieste entro i termini che saranno comunicati dall'Amministrazione appaltante, ovvero risulti sfornita dei requisiti richiesti, l'Amministrazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione con atto motivato e provvederà a scorrere la graduatoria per l'individuazione del nuovo aggiudicatario. L'Amministrazione appaltante provvederà, altresì, nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente, all'incameramento della "garanzia provvisoria". Nei confronti del nuovo aggiudicatario si procederà ai riscontri di cui sopra, con le stesse modalità e le stesse conseguenze.

Al termine dei necessari controlli, che verranno espletati nei tempi previsti dell'Amministrazione, si procederà alla stipulazione del contratto di servizio secondo le modalità indicate dall'art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme di Gara, si rinvia alla legislazione vigente.

Spedizione G.U.U.E. 04/07/2022

Il R.U.P.

Dr. Diego Carrara